

COMUNE DI SAVELLI

Provincia di Crotone

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA

DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E

DEL VOLONTARIATO

APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 10.11.2025

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'albo comunale delle associazioni e del volontariato, ai sensi dello statuto comunale;
2. Il Comune riconosce e valorizza la funzione peculiare dell'attività delle Associazioni e delle organizzazioni di Volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile; promuove il loro autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo sportivo e di tutela ambientale per migliorare la qualità della vita e per contrastare l'emarginazione;
3. Il Comune favorisce l'attività delle differenti forme associative, che spontaneamente nascono ed operano nel territorio cittadino, nel rispetto reciproco di autonomia.

ART. 2 – ISTITUZIONE DELL'ALBO

1. È istituito pertanto l'Albo delle Associazioni e del Volontariato, senza fini di lucro, che perseguono una o più delle finalità di cui al successivo all'art. 3, operanti nell'ambito del territorio comunale.
2. L'Albo e il Regolamento, che ad esso si riferisce, disciplinano i rapporti tra Amministrazione Comunale e libere associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana;
3. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni legate, per attività, al territorio comunale, in possesso o meno di personalità giuridica. Nello specifico, esse possono essere riconducibili ad:
 - a) associazioni di promozione sociale formalmente costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge 7.12.2000, n. 383;
 - b) organizzazioni di volontariato costituite al fine solidaristico e verso terzi, con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti, che fanno riferimento all'art. 3 della Legge 11.8.1991, n.266, ed all'art. 3 della Legge Regionale 14.2.2008, n. 1;
4. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per potere accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni e del Volontariato.

ART. 3 – ARTICOLAZIONI DELL'ALBO IN SEZIONI

1. L'Albo è articolato nelle seguenti sezioni:
 - a) Civile: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
 - b) Sociale: assistenza sociale, sanità;
 - c) Culturale: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico;
 - d) Ricreative: animazione ricreativa, promozione turistica;
 - e) Sportive: attività, promozione ed animazione sportiva;
 - f) Tutela ambientale: valorizzazione del patrimonio naturalistico.
1. Le Associazioni e le organizzazioni di Volontariato, all'atto dell'iscrizione, possono individuare la sezione tematica in cui essere iscritte.

ART. 4 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Comunale di cui all'art. 2, tutte le Associazioni e le organizzazioni di Volontariato, regolarmente costituite in base alla Legge 7.12.2000, n. 383 ed alla Legge 11.8.1991, n.266, nonché alle normative vigenti in materia, in possesso alla data di presentazione della domanda dei seguenti requisiti:
 - a) attività associativa svolta nell'ambito territoriale del Comune di Savelli (KR) da almeno 6 mesi;
 - b) costituzione dell'Associazione da almeno 6 mesi;
 - c) numero di soci o aderenti non inferiore alle 3 unità;
 - d) esplicita previsione, all'interno dello statuto, dell'atto costitutivo o dell'accordo istitutivo, delle seguenti indicazioni:
 - finalità dell'organismo associativo;
 - assenza di fini di lucro;
 - gratuità delle cariche associative.

ART. 5 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato è presentata al Comune, redatta su carta semplice a firma del legale rappresentante dell'associazione, unitamente alle seguenti indicazioni:
 - la denominazione ovvero la ragione sociale e l'eventuale sigla dell'Associazione;
 - la sede legale;
 - il nominativo del rappresentante legale o referente, codice fiscale e fotocopia della carta di identità, in corso di validità;
 - l'oggetto e la finalità dell'Associazione;
 - la data di costituzione;
 - la data di inizio dell'attività nel territorio comunale;
 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento;
 - l'attività prevalente per la quale l'associazione richiede l'iscrizione all'Albo Comunale;
 - numero di soggetti coinvolti nelle attività/manifestazioni organizzate.
2. Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) relazione dell'attività svolta;
 - c) bilancio finanziario o, in alternativa, resoconto economico.
3. Le associazioni iscritte al Registro Generale nella sezione regionale o provinciale sono esenti dalla presentazione della documentazione di cui al punto a) del comma 2, previa presentazione di apposita certificazione di affiliazione.
4. Nel caso di fusione/aggregazione tra diverse associazioni già iscritte all'Albo comunale, ai fini dell'iscrizione della stessa all'Albo medesimo, in merito ai requisiti di cui all'art 4, comma 1, lettere a) e b), potranno essere considerati i requisiti riguardanti le singole associazioni che compongono l'aggregazione. Tale nuova unione comporta la cancellazione delle singole associazioni dall'Albo.

ART. 6 – ISCRIZIONE

1. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato è disposta con determinazione del Responsabile del competente servizio entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.
2. Il termine di 20 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione

dovrà comunque pervenire entro 20 giorni dalla richiesta, pena decadenza della domanda stessa.

3. Il provvedimento finale, di iscrizione o di esclusione dall'albo, verrà comunicato formalmente all'Associazione richiedente.
4. Contro l'esclusione all'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al responsabile di procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

ART. 7 – REVISIONE PERIODICA DELL'ALBO COMUNALE

1. Le Associazioni, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, devono annualmente autocertificare la conferma o l'aggiornamento dei dati dichiarati in sede di iscrizione, compilando e presentando al Comune, entro il 30 giugno, il modulo appositamente predisposto.
2. Nel caso di inadempimento, il Responsabile della tenuta dell'Albo invita l'Associazione a produrre la documentazione di cui sopra, assegnando il termine di presentazione, scaduto il quale si provvederà alla cancellazione d'ufficio.
3. Il Responsabile della tenuta dell'Albo provvede d'ufficio, con cadenza triennale, alla revisione periodica dell'Albo stesso, ai fini della verifica generale della permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione.

ART. 8 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. La cancellazione dall'Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale dell'Associazione.
2. La cancellazione dall'Albo può altresì essere disposta d'ufficio, con determinazione del Responsabile del competente servizio, nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - b) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione.
3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione è notificato, entro 30 giorni, all'Associazione interessata.
4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

ART. 9 – DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Le Associazioni iscritte all'Albo possono, su loro formale richiesta:
 - a) essere consultate in merito alla programmazione degli interventi locali nei settori in cui esse operano;
 - b) ottenere copia degli atti comunali di particolare rilevanza programmatica, relativamente alla sezione
 - c) d'appartenenza.

ART. 10 – PUBBLICITÀ DELL'ALBO

1. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.

2. L'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato, che resta depositato in permanenza presso l'Ufficio Comunale, può essere consultato da chiunque, secondo le norme vigenti per l'accesso ai documenti amministrativi.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.